

STATUTO E REGOLAMENTI

luglio 2015

STATUTO E REGOLAMENTI

Approvato dall' Assemblea costitutiva del 5 maggio 1946

Modificato dall' Assemblea straordinaria nelle sedute del 23 marzo 1947, del 30 marzo 1949, del 22 giugno 1955, dell'11 giugno 1958, dell'11 giugno 1964

Approvato nel nuovo testo, con norme transitorie, dall' Assemblea straordinaria del 17 novembre 1966

Modificato dall' Assemblea straordinaria nelle sedute del 3 maggio 1968, del 20 giugno 1969, del 17 dicembre 1969, del 5 e del 20 aprile 1972, del 15 novembre 1974, del 6 maggio 1975, dell'11 aprile 1978, del 14 dicembre 1983, del 14 giugno 1984

Modificato mediante referendum il 25 gennaio 1985 ed il 5 dicembre 1985

Modificato dalle Assemblee straordinarie del:

28 ottobre 1987
27 giugno 1990
29 maggio 1991
10 giugno 1992
15 luglio 1997
5 luglio 1999
26 gennaio 2000
19 giugno 2002
16 luglio 2007
12 novembre 2009
27 settembre 2011
29 marzo 2012
11 dicembre 2014

INDICE

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art.1 – Costituzione	pag.2
Art.2 - Sede - Delegazioni e uffici staccati	pag.2
Art.3 - Scopi.....	pag.2

TITOLO II ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ADERENTI

Art.4 - Associazioni territoriali aderenti	pag.3
Art.5 - Ammissione all'ANCE	pag.5
Art.6 - Durata del rapporto associativo	pag.5
Art.7 - Obblighi delle Associazioni territoriali aderenti.....	pag.6
Art.8 - Quota di iscrizione - Contributi associativi all'ANCE	pag.7
Art.9 - Contributi associativi delle imprese alle Associazioni Territoriali	pag.8
Art.10 - Disciplina delle sanzioni in caso di inosservanza degli adempimenti in materia organizzativa e contributiva	pag.9
Art.11 - Cessazione del rapporto associativo	pag.9
Art.12 - Soci aggregati.....	pag.10

TITOLO III ORGANI DELL'ANCE

Art.13 - Elencazione	pag.11
----------------------------	--------

SEZIONE I: ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI

Art.14 - Costituzione - Computo dei voti	pag.11
Art.15 – Convocazione	pag.13
Art.16 - Riunioni e deliberazioni – Verbali.....	pag.14
Art.17 - Attribuzioni dell'Assemblea	pag.15
Art.18 - Assemblea straordinaria	pag.16
Art.19 – Referendum	pag.17

SEZIONE II: GIUNTA

Art.20 – Composizione	pag.18
Art.21 – Attribuzioni	pag.19
Art.22 – Convocazione	pag.20
Art.23 - Riunioni e deliberazioni – Verbali.....	pag.21

SEZIONE III - COMITATO DI PRESIDENZA

Art.24 – Composizione	pag.22
Art.25 – Attribuzioni	pag.23
Art.26 – Convocazione	pag.25
Art.27 - Riunioni e deliberazioni – Verbali.....	pag.25

SEZIONE IV: PRESIDENZA

Art.28 - Presidente - Elezione, durata e attribuzioni	pag.26
Art.29 - Vice Presidenti	pag.28
Art.30 – Esecutivo	pag.29
Art.31 - Delegato della Presidenza	pag.29

SEZIONE V: COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

Art.32 - Composizione e durata – Attribuzioni	pag.30
---	--------

SEZIONE VI: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.33 - Composizione e durata – Attribuzioni	pag.31
---	--------

SEZIONE VII: CARICHE SOCIALI

Art.34 – Eleggibilità.....	pag.33
Art.35 – Durata	pag.33
Art.36 - Sospensione o decadenza.....	pag.33
Art.37 – Gratuità	pag.34

TITOLO IV

PRESIDENTE ONORARIO

Art.38 - Nomina di un Presidente Onorario.....	pag.35
--	--------

TITOLO V

CONSULTA DEI PRESIDENTI

Art.39 - Composizione e compiti.....	pag.35
--------------------------------------	--------

TITOLO VI

ORGANISMI ASSOCIATIVI REGIONALI

Art.40 – Costituzione	pag.36
Art.41 - Compiti e funzionamento	pag.37

TITOLO VII

CONSIGLIO DELLE REGIONI

Art.42 – Composizione	pag.39
Art.43 – Attribuzioni	pag.40

TITOLO VIII

COMMISSIONI REFERENTI - CENTRO STUDI

Art.44 – Elencazione	pag.41
----------------------------	--------

Art.45 - Composizione – Competenza	pag.41
Art.46 - Centro Studi	pag.43

TITOLO IX SETTORE NAZIONALE LAVORI ALL'ESTERO

Art.47 - Comitato lavori all'estero - Composizione e compiti.....	pag.44
---	--------

TITOLO X ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE

Art.48 – Istituzione	pag.46
Art.49 – Attribuzioni	pag.47
Art.50 – Regolamenti	pag.48
Art.51 – Attività delle Associazioni nazionali di settore	pag.49
Art.52 - Consulta delle specializzazioni di settore: composizione e attribuzioni	pag.49

TITOLO XI COMITATO GRANDI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Art.53 – Composizione e compiti	pag.51
---------------------------------------	--------

TITOLO XII COMITATO PER I PROBLEMI DEL MEZZOGIORNO E DELLE ISOLE

Art.54 – Comitato per i Problemi del Mezzogiorno e delle isole.....	pag.53
---	--------

TITOLO XIII COMITATO NAZIONALE GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Art.55 – Costituzione	pag.54
-----------------------------	--------

TITOLO XIV COMITATO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Art.56 - Nomina e attribuzioni	pag.54
--------------------------------------	--------

TITOLO XV DIREZIONE

Art.57 - Direttore Generale	pag.56
-----------------------------------	--------

TITOLO XVI
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Art.58 - Fondo Comune	pag.57
Art.59 – Tesoriere	pag.57
Art.60 - Amministrazione e gestione	pag.58
Art.61 - Esercizio finanziario – Bilanci	pag.58

TITOLO XVII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.62 - Modificazioni statutarie	pag.59
Art.63 - Scioglimento dell'Associazione	pag.60
Art.64 - Applicazione dell'art.39 della Costituzione	pag.60

Norme Transitorie	pag.61
-------------------------	--------

Regolamenti:

- per la formazione della Giunta.....	pag.63
- per il Referendum	pag.64
- per gli Organismi associativi regionali	pag.66

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art.1
Costituzione

E` costituita l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE)

Art.2
Sede - Delegazioni e uffici staccati

L'Associazione ha sede in Roma.

Essa può costituire delegazioni e uffici staccati.

Art.3
Scopi

L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo la tutela degli interessi della categoria delle imprese di costruzione anche specialistiche, per l'esecuzione, la promozione, la progettazione, l'ingegneria di opere pubbliche e private in funzione del progresso del Paese nel quadro dell'economia di mercato.

A tal fine l'Associazione:

- a) assume la rappresentanza nazionale della categoria;
- b) promuove e coordina l'attività delle Associazioni territoriali aderenti e degli Organismi associativi regionali tra le stesse costituiti; stabilisce, di intesa con le medesime, i criteri e gli indirizzi da seguire nelle questioni di interesse generale; le assiste nella trattazione, anche a livello legislativo, di problemi di ordine amministrativo, economico, legale, sindacale, sociale, tecnico e tributario; ed interviene per assicurare, nell'ambito della categoria, l'armonico contemperamento degli interessi ed il migliore svolgimento dei rapporti;
- c) procede alla stipulazione dei contratti nazionali di lavoro e assiste le Associazioni territoriali aderenti nella definizione dei contratti regionali, provinciali o a diverso ambito territoriale ed interviene nella trattazione e

definizione di controversie collettive di lavoro, ai fini dell'unità di indirizzo;

- d) promuove ed attua ricerche e studi economici sociologici e statistici di interesse della categoria, nonché iniziative per la realizzazione di programmi e piani generali di lavoro
- e) promuove ed attua iniziative, studi e ricerche ai fini del miglioramento degli aspetti tecnici, tecnologici e scientifici dell'attività del costruire;
- f) favorisce la ricerca scientifica applicata e la sperimentazione nell'industria edilizia, anche partecipando direttamente ad Organismi costituiti o da costituire allo scopo;
- g) promuove, studia e segue l'elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti la categoria;
- h) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali e assicurative in favore della categoria;
- i) promuove ed attua iniziative per la formazione professionale delle maestranze e per l'elevazione sociale e culturale di esse;
- l) cura le pubbliche relazioni della categoria ed attua ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicitario ed editoriale;
- m) favorisce lo sviluppo ed il progresso delle industrie edilizia ed affini e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese, anche partecipando direttamente ad Organismi costituiti o da costituire allo scopo;
- n) prende accordi, ove ne ravvisi l'opportunità, con altri Enti ed Organismi, al fine di coordinare iniziative e svolgere azioni in comune;
- o) aderisce ad altre Associazioni nazionali ed internazionali;
- p) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere gli scopi sociali.

TITOLO II ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ADERENTI

Art.4 ***Associazioni territoriali aderenti***

Sono soci effettivi dell'ANCE le Associazioni territoriali delle costruzioni organizzate nella forma di:

- a) Collegi autonomi
- b) Sezioni edili delle Associazioni o Unioni degli Industriali.

I Collegi autonomi sono caratterizzati da uno statuto autonomo.

Le Sezioni edili delle Associazioni industriali sono disciplinate da un regolamento che conferisce alle stesse un' autonomia decisionale, finanziaria e di rappresentanza esterna.

Lo statuto dell'ANCE stabilisce le norme che obbligatoriamente debbono essere contenute negli statuti e nei regolamenti di cui sopra, sottoposti all' approvazione della Giunta dell'ANCE.

Per ogni circoscrizione territoriale non può essere ammessa a far parte dell'ANCE più di una Associazione.

Le Associazioni territoriali aderenti inquadrano le imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini, eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

All'ANCE possono aderire, in qualità di Soci aggregati, le organizzazioni imprenditoriali o professionali con le caratteristiche e secondo i criteri previsti dall'art.12.

All'interno dell'ANCE sono costituite le Associazioni nazionali di settore secondo quanto previsto dall'art.48.

L'ANCE assume la rappresentanza unitaria delle imprese di costruzione e delle imprese specialistiche del settore delle costruzioni, operanti nel territorio nazionale e all'estero, indipendentemente dal loro campo di attività, dalle dimensioni, dalla natura giuridica.

Si intendono:

- a) imprese di costruzione quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
- b) imprese specialistiche quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e dispongono di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia.

Art.5 ***Ammissione all'ANCE***

La domanda di ammissione all'ANCE, in qualità di Socio effettivo, delle Associazioni territoriali deve essere corredata dello statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione territoriale richiedente, degli elenchi nominativi delle imprese associate e dei componenti gli organi direttivi dell'Associazione stessa, nonché di ogni altra documentazione richiesta.

Sulla domanda delibera la Giunta e contro tale deliberazione l'Associazione richiedente e le Associazioni territoriali aderenti che vi abbiano interesse possono ricorrere all'Assemblea, inoltrando il ricorso al Presidente dell'ANCE entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ANCE.

Sul ricorso decide in via definitiva l'Assemblea nella prima riunione.

Resta salvo quanto previsto dall'art.11, secondo comma.

Presso l'ANCE è istituita un'anagrafe delle imprese associate, sulla base degli elenchi nominativi di cui al primo comma del presente articolo. Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le Associazioni territoriali sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'ANCE, tutti gli elementi relativi alle rispettive imprese associate.

Nell'ambito della predetta anagrafe sono costituite apposite anagrafi per identificare le imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di Settore ed ai Soci aggregati.

Art.6 ***Durata del rapporto associativo***

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

L'Associazione territoriale aderente può recedere dal rapporto a norma dell'art.11, primo comma, lett.a), salvo quanto previsto dai commi quarto e quinto dello stesso articolo.

Art.7

Obblighi delle Associazioni territoriali aderenti

L'ammissione all'ANCE comporta l'obbligo delle Associazioni territoriali aderenti di osservare e di far osservare dalle imprese associate il presente statuto e le deliberazioni che saranno adottate, in base ad esso, dagli Organi competenti.

La Giunta stabilisce le norme che debbono essere contenute negli statuti e regolamenti delle Associazioni territoriali aderenti ed il termine entro il quale le Associazioni territoriali medesime debbono provvedervi.

A tal fine le Associazioni territoriali sono tenute ad introdurre tale obbligo delle imprese associate nei rispettivi statuti o regolamenti, oppure ad adottare altra forma idonea a norma degli statuti o regolamenti medesimi.

Le Associazioni territoriali aderenti devono dare tempestiva comunicazione all'ANCE degli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni dei loro organi direttivi, quando tali argomenti, anche per le deliberazioni da assumere, abbiano speciale importanza o investano problemi generali della categoria.

Il Presidente dell'ANCE ha facoltà di intervenire alle riunioni stesse.

Le Associazioni territoriali aderenti debbono dare altresì tempestiva comunicazione all'ANCE di ogni richiesta di nuove condizioni normative o salariali avanzata dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché delle controversie collettive di lavoro, in modo che l'ANCE possa impartire le necessarie direttive, alle quali le Associazioni territoriali aderenti debbono ritenersi vincolate e possa, se del caso, intervenire.

Le Associazioni territoriali aderenti devono infine prestare per i lavori svolti nel territorio di propria competenza dalle imprese iscritte ad altre Associazioni territoriali di cui all'art.4, la medesima assistenza fornita alle imprese proprie associate, sempreché le imprese iscritte ad altre Associazioni territoriali siano in regola con il versamento dei contributi associativi per i lavori medesimi, a norma degli artt.8 e 9.

L'adesione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale, costituito a norma dell'art.40.

Le Associazioni territoriali aderenti devono prevedere nel proprio statuto o regolamento che le imprese associate non possono far parte

contemporaneamente di altre Associazioni diverse da quelle aderenti all'ANCE e costituite per analoghi scopi di rappresentanza della categoria.

Art.8

Quota di iscrizione - Contributi associativi all'ANCE

Le Associazioni territoriali aderenti sono tenute a corrispondere all'ANCE una quota fissa all'atto dell'iscrizione.

Le stesse Associazioni territoriali sono tenute, in applicazione di quanto disposto dall'art.7 e secondo quanto deliberato in materia dall'Assemblea e dalla Giunta, a far versare a favore dell'ANCE dalle imprese iscritte a ciascuna di esse, un contributo associativo annuo:

- a) da calcolare in misura percentuale sulle retribuzioni soggette al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti e/o su altro diverso imponibile, per tutti i lavori svolti nel territorio nazionale;
- b) da calcolare in altro modo, con metodo di calcolo e modalità di versamento differenti, per speciali categorie imprenditoriali.

L'importo del contributo associativo annuo per ciascun iscritto non potrà essere inferiore ad una quota minima ne` superiore ad una quota massima da prestabilire.

Le misure della quota di iscrizione, del contributo associativo annuo e delle quote annue minima e massima, di cui ai commi precedenti, nonché le relative modalità di calcolo e di riscossione, sono stabilite annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'ANCE a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

È riconosciuta all'ANCE, sentite le Associazioni territoriali interessate, la facoltà di agire in giudizio per la riscossione coattiva dei contributi ad essa dovuti dalle imprese, a norma degli artt.8 e 9, in caso di morosità o inadempienza da parte di queste.

Analogamente è riconosciuta alle Associazioni territoriali competenti, previa autorizzazione dell'ANCE, la facoltà di agire in giudizio per la riscossione coattiva dei contributi dovuti dalle imprese all'ANCE, a norma degli artt.8 e 9, in caso di morosità o inadempienza da parte di queste.

Art.9

Contributi associativi delle imprese alle Associazioni Territoriali

Ciascuna Associazione territoriale aderente deve prevedere nel proprio statuto o regolamento o in altra forma idonea a norma dello statuto o regolamento medesimo, l'obbligo delle imprese ad essa iscritte di versare, oltre al contributo annuo per i lavori svolti nella circoscrizione di propria competenza, anche il contributo percentuale annuo per i lavori svolti al di fuori di tale circoscrizione, a norma dei commi seguenti.

La misura di quest'ultimo contributo è stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, tenuto anche conto della media della misura dei contributi associativi dovuti dalle imprese alle Associazioni territoriali.

Le somme riscosse per il contributo di cui al comma precedente, secondo le modalità di riscossione stabilite annualmente dalle Associazioni territoriali aderenti, sono rimesse all'ANCE, la quale ripartisce tali somme tra l'Associazione territoriale nella cui circoscrizione si svolgono i lavori, l'Associazione territoriale cui l'impresa è iscritta e l'ANCE stessa.

L'Assemblea delle Associazioni territoriali aderenti stabilisce altresì annualmente la misura della ripartizione di cui al comma precedente e la periodicità con la quale l'ANCE deve procedere all'invio degli importi spettanti a ciascuna Associazione territoriale.

In caso di iscrizione di una stessa impresa a più Associazioni territoriali aderenti sarà considerata Associazione territoriale di appartenenza, ai fini di cui al terzo comma, quella nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede legale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti delle imprese che diano la propria adesione all'Associazione territoriale nella cui circoscrizione vanno a svolgere i lavori.

Art.10
***Disciplina delle sanzioni in caso di inosservanza
degli adempimenti in materia organizzativa e contributiva***

Nei confronti dell'Associazione territoriale che non osservi uno o più adempimenti in materia organizzativa e contributiva ad essa richiesti a norma dello statuto dell'ANCE e delle deliberazioni assunte dai competenti organi, saranno adottate le seguenti sanzioni a seconda della gravità dell'inadempimento:

- a) sospensione del diritto dell'Associazione territoriale a partecipare all'Assemblea;
- b) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive nella Associazione;
- c) sospensione del diritto di effettuare le designazioni in organi ANCE;
- d) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali dell'ANCE;
- e) esclusione dall'ANCE.

La sanzione è decisa dal Comitato di Presidenza, su proposta del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi.

Il Comitato di Presidenza può regolamentare con adeguati criteri l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art.11
Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo cessa:

- a) per recesso dell'Associazione territoriale aderente da notificarsi all'ANCE per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) per scioglimento dell'Associazione territoriale aderente;
- c) per esclusione dell'Associazione aderente deliberata dalla Giunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, a seguito di gravi inadempimenti alle norme del presente statuto.

Il rapporto con l'Associazione territoriale aderente cessa, inoltre, quando l'Assemblea delle Associazioni territoriali aderenti, su proposta della Giunta, deliberi di accogliere la domanda di ammissione all'ANCE di altra Associazione territoriale della medesima circoscrizione, la quale risulti più rappresentativa e meglio idonea alla tutela degli interessi della categoria a livello locale.

In presenza di particolari ragioni di urgenza e su proposta del Comitato di Presidenza, la delibera può essere assunta dalla Giunta, salvo ratifica da parte dell'Assemblea nella sua prima riunione.

Il recesso notificato all'ANCE entro il 30 giugno, libera l'Associazione territoriale recedente dal pagamento del contributo associativo annuale, di cui all'art.8, comma secondo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Ove, invece, il recesso non sia stato notificato entro tale termine, l'Associazione territoriale recedente rimane obbligata al pagamento del contributo fino a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo.

Contro la deliberazione di cui al primo comma, lett.c) del presente articolo, l'Associazione territoriale interessata può ricorrere all'Assemblea delle Associazioni territoriali aderenti entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, inoltrando il ricorso al Presidente dell'ANCE.

Sul ricorso decide in via definitiva l'Assemblea nella prima riunione.

Art.12 ***Soci aggregati***

Possono essere ammessi a far parte dell'ANCE, in qualità di Soci aggregati, Enti pubblici e privati, Organizzazioni imprenditoriali, Organismi professionali e imprese, operanti in campi di attività connesse con il processo produttivo dell'edilizia, sempreché non perseguano finalità in contrasto con gli scopi di cui all'art.3 del presente statuto.

L'ammissione all'ANCE in qualità di Socio aggregato è deliberata di volta in volta dal Comitato di Presidenza che stabilisce, con uno specifico protocollo di accordo, le condizioni e le modalità del rapporto associativo, la contribuzione dovuta, i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'ANCE, compresa la partecipazione ad organi, nonché l'inquadramento delle singole imprese nelle Associazioni territoriali nella qualità di Soci aggregati o Soci corrispondenti o altra denominazione.

I rappresentanti dei Soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

TITOLO III ORGANI DELL'ANCE

Art.13 ***Elencazione***

Sono organi dell'ANCE:

- a) l'Assemblea delle Associazioni aderenti;
- b) la Giunta;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) l'Esecutivo;
- g) il Collegio dei Garanti Contabili;
- h) i Probiviri

SEZIONE I

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI

Art.14 ***Costituzione - Computo dei voti***

L'Assemblea è costituita dalle Associazioni territoriali aderenti, in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Ciascuna Associazione territoriale è rappresentata in Assemblea dal Presidente o da altra persona eleggibile alle cariche sociali, a norma dell'art.34, primo comma, da lui delegata con atto scritto. Ciascun rappresentante all'Assemblea non può rappresentare nella stessa più di tre Associazioni territoriali aderenti.

Ciascun rappresentante che partecipa all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali può rappresentare nella stessa soltanto l'Associazione di appartenenza.

Per ciascuna Associazione territoriale aderente, oltre al Presidente o alla persona da lui delegata a norma del comma precedente, possono intervenire all'Assemblea altre due persone che abbiano i requisiti di cui all'art.34, primo comma. In ogni caso la facoltà di voto viene esercitata dal Presidente dell'Associazione territoriale o dalla persona da lui delegata.

Alle riunioni dell'Assemblea intervengono i componenti la Giunta, i quali non hanno diritto di voto salvo che ad essi competa quali rappresentanti delle Associazioni territoriali aderenti.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna Associazione territoriale aderente si calcolano in base:

- a) al numero delle imprese che risultano iscritte ad essa al 31 dicembre del penultimo anno solare precedente e denunciate per la iscrizione all'anagrafe dell'ANCE entro il successivo mese di febbraio, sempre che abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di denuncia e versamento dei contributi associativi nei confronti dell'ANCE;
- b) alla media annua degli importi per contributi associativi che risultino versati per l'Associazione relativamente al penultimo, terzultimo e quartultimo anno solare precedente.

Ai voti per impresa in regola con la contribuzione è attribuita una quota pari al 30% dei voti totali. A tal fine, definito il numero dei voti per fasce di contribuzione, secondo la tabella del successivo 12° capoverso, si ricava il numero complessivo dei voti per impresa, che deve essere pari al 30% dei voti totali e lo si ripartisce fra le Associazioni territoriali aderenti in proporzione al numero delle imprese in regola di ciascuna Associazione.

Sono considerate in regola le imprese che nel triennio di riferimento abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di denuncia e versamento dei contributi associativi nei confronti dell'ANCE.

I voti attribuiti alle Associazioni territoriali aderenti nell'Assemblea annuale chiamata a deliberare sugli adempimenti statutari di cui alla lett.b) dell'art.17, sono validi anche per le eventuali Assemblee ordinarie e straordinarie tenute prima della successiva Assemblea annuale di cui alla richiamata norma del presente statuto.

La determinazione dei voti in base ai contributi associativi si effettua sommando i voti risultanti dall'applicazione della tabella che segue:

per la parte del contributo compresa:

Fino a € 155,00 = 1 voto per ogni € 31,00 o frazione superiore a € 15,00
da € 155,01 a € 930,00 = 1 voto per ogni € 155,00 o frazione superiore a € 77,00;

da € 930,01 a € 3.100,00= 1 voto per ogni € 310,00 o frazione superiore a € 155,00

oltre € 3.100,00 = 1 voto per ogni € 775,00 o frazione superiore a € 387,00

I contributi associativi di cui all'art.8, secondo comma, riscossi per i lavori eseguiti dalle imprese fuori della circoscrizione della Associazione territoriale di appartenenza, vengono attribuiti, agli effetti del computo dei voti, con gli stessi criteri di ripartizione di cui all'art.9, terzo e quarto comma.

Nei confronti delle Associazioni territoriali per le quali, in relazione alla data di instaurazione del rapporto associativo, non risulti versato alcun contributo relativo agli anni di riferimento di cui al sesto comma, lett.b), del presente articolo, il numero dei voti spettanti viene attribuito in base al solo numero delle imprese che risultano ad esse associate alla data della lettera di invito per la convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea, con le modalità previste per l'Assemblea straordinaria, delibera un sistema di aggiornamento automatico dei criteri di computo dei voti determinati in base ai contributi associativi, stabilendo un rapporto fisso tra il totale dei voti attribuiti in base al numero delle imprese ed il totale dei voti attribuiti in base ai contributi associativi.

L'Assemblea, con le stesse modalità di cui al comma precedente, stabilisce la periodicità dell'aggiornamento e le ulteriori modalità occorrenti.

Art.15 **Convocazione**

L'Assemblea delle Associazioni aderenti è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno, per una data non posteriore al 30 giugno. È convocata, inoltre, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente dell'ANCE o la Giunta o ne faccia richiesta scritta un numero di Associazioni che complessivamente dispongano, all'atto della richiesta, di almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni territoriali aderenti, a norma dell'art.14.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o a mezzo telefax o per posta elettronica, spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della

riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno e il numero dei voti spettanti a ciascuna Associazione territoriale aderente.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o per posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

Art.16 ***Riunioni e deliberazioni - Verbali***

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi partecipino i rappresentanti di tante Associazioni territoriali che dispongano complessivamente della maggioranza dei voti attribuiti alla totalità delle Associazioni territoriali aderenti.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione nella lettera di invito, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Per le elezioni delle cariche sociali, peraltro, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipino i rappresentanti di Associazioni territoriali che dispongano complessivamente dei due terzi della totalità dei voti attribuiti e in seconda convocazione soltanto se vi è rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti.

All'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre rappresentanti di Associazioni territoriali quali Scrutatori. Funge da Segretario il Direttore Generale dell'ANCE o un Funzionario dell'Associazione da lui delegato o un Notaio.

Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dal Presidente, salvo che per le elezioni delle cariche sociali che hanno luogo per scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti in essa rappresentati e vincolano tutte le Associazioni territoriali aderenti, anche se assenti o dissenzienti.

L'elezione alla carica di Presidente o di Vice Presidente è fatta in prima o in seconda convocazione, con i due terzi dei voti rappresentati in Assemblea; le elezioni alle altre cariche sociali di cui all'art.17, lett. f), sia in prima che in seconda convocazione, sono fatte a maggioranza relativa dei voti. Le deliberazioni stesse sono raccolte in verbale sottoscritto dal

Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori e ne è data comunicazione a tutte le Associazioni aderenti.

Contro le deliberazioni assunte in difformità dal presente statuto, ogni Associazione territoriale dissenziente può far ricorso ai Probiviri, di cui all'art.33.

Il ricorso, da inoltrarsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire alla sede dell'ANCE, a pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per le Associazioni territoriali dissenzienti rappresentate in Assemblea e dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al settimo comma del presente articolo per le Associazioni territoriali assenti.

Sul ricorso ai Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla data del ricevimento, comunicando il proprio motivato giudizio al Presidente dell'ANCE e all'Associazione ricorrente.

Ove i Probiviri giudichino il ricorso stesso non manifestamente infondato, il Presidente dell'ANCE rinvia la deliberazione impugnata alla prima Assemblea chiedendo, sulla base della pronuncia dei Probiviri, una nuova deliberazione sulla quale non è ammesso ulteriore ricorso ai Probiviri medesimi.

Art.17 ***Attribuzioni dell'Assemblea***

Sono di competenza dell'Assemblea:
in sede ordinaria:

- a) la determinazione delle direttive di massima dell'azione associativa, sulla base della relazione del Presidente;
- b) l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- c) la determinazione della misura e delle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi e delle quote di cui agli artt.8 e 9, nonché le ulteriori determinazioni di cui al quarto comma dello stesso art.9;
- d) l'individuazione delle speciali categorie imprenditoriali di cui all'art.8, secondo comma, lett.b), nonché le determinazioni relative alla misura e alle modalità di calcolo e riscossione del contributo associativo annuo da esse dovuto;
- e) le deliberazioni per il finanziamento degli Organismi associativi regionali di cui all'art.41, terzultimo comma;

- f) l'elezione del Presidente, degli otto Vice Presidenti, dei quarantotto componenti il Comitato di Presidenza, dei ventisei componenti la Giunta, del Tesoriere, dei Garanti contabili e dei Probiviri.

Sei dei quarantotto componenti il Comitato di Presidenza sono proposti dal Presidente.

I criteri per l'elezione dei ventisei componenti la Giunta sono stabiliti con l'apposito regolamento che forma parte integrante del presente statuto e le cui eventuali modifiche sono pertanto di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria;

- g) le deliberazioni relative al rapporto associativo dell'ANCE con la Confederazione Generale dell'Industria Italiana;
- h) deliberare sulle proposte della Giunta relative alle domande di ammissione di cui all'art.11, secondo comma;
- i) decidere i ricorsi contro le deliberazioni della Giunta di cui agli artt.5, secondo comma, e 11, penultimo comma;
- l) deliberare il regolamento per l'attuazione del referendum di cui all'art.19, sesto comma;
- m) assumere deliberazioni a carattere generale per i Soci aggregati di cui all'art.12;
- n) deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, l'istituzione del codice etico della categoria;
- o) assumere in genere ogni altra deliberazione che valga a raggiungere gli scopi sociali;

in sede straordinaria: le deliberazioni di cui agli artt.62 e 63 del presente statuto.

Art.18 ***Assemblea straordinaria***

Per le Assemblee straordinarie si applicano le norme di cui agli artt. 62 e 63 e, in quanto compatibili, le norme contenute negli articoli di questa sezione.

Ciascun partecipante all'Assemblea può rappresentare nella stessa soltanto l'Associazione di appartenenza.

Art.19 **Referendum**

Le Associazioni territoriali aderenti, su deliberazione della Giunta o su richiesta scritta di un numero di esse che complessivamente disponga di almeno un terzo dei voti di cui all'art.14, possono essere consultate per referendum.

Non possono formare oggetto di referendum le materie di cui alle lett.a), b), c), d), e), f) e g) dell'art.17, ne` quelle di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria, salvo quanto previsto al sesto comma del presente articolo.

La Giunta determina le modalità di attuazione del referendum, nel quale le Associazioni territoriali aderenti dispongono dello stesso numero di voti loro attribuiti per l'Assemblea, a norma dell'art.14.

Il referendum e` valido quando vi partecipino tante Associazioni territoriali che dispongono complessivamente della maggioranza dei voti attribuiti, per l'Assemblea, alla totalità delle Associazioni territoriali aderenti.

La proposta oggetto del referendum e` approvata se ha ricevuto almeno due terzi dei voti validamente espressi.

In casi particolari la Giunta può sottoporre alle Associazioni territoriali aderenti, mediante il referendum tra le stesse da effettuare nelle forme stabilite dall'apposito regolamento deliberato dall'Assemblea delle Associazioni territoriali aderenti, in sede straordinaria, le modificazioni dello statuto, da approvare sempre con le maggioranze indicate al terzo comma dell'art.62.

Dei risultati del referendum viene data particolareggiata comunicazione alle Associazioni territoriali aderenti.

SEZIONE II

GIUNTA Art.20 **Composizione**

Fanno parte della Giunta, oltre ai componenti del Comitato di Presidenza:

- un ulteriore rappresentante nominato dal Comitato Grandi Infrastrutture Strategiche
- sei componenti nominati dal Presidente di cui all'art.28 settimo comma, punto 2)
- i Presidenti degli Organismi associativi regionali di categoria
- 26 componenti eletti dall'Assemblea.

Ove un Presidente di Organismo associativo regionale di categoria faccia parte della Giunta ad altro titolo, questi potrà indicare quale componente della Giunta il Presidente di una delle Associazioni territoriali dell'Organismo associativo regionale medesimo.

Alle riunioni della Giunta partecipano, con voto consultivo, il Presidente del Collegio dei Garanti Contabili ed i due Garanti effettivi.

Alle riunioni della Giunta il Presidente può invitare, in via saltuaria, rappresentanti dei Soci aggregati nonché esperti su specifici argomenti all'ordine del giorno.

La Giunta dura in carica tre anni e cessa con l'insediamento della nuova Giunta.

Ove nel corso del triennio di durata delle cariche sociali un componente la Giunta cessi dalla carica o perda i requisiti per i quali è stato eletto, viene sostituito dall'istanza che lo aveva nominato.

Il componente subentrato resta in carica sino alla scadenza della Giunta.

Art.21 **Attribuzioni**

La Giunta è l'organo deliberante dell'ANCE.

E` competenza della Giunta:

- 1) deliberare, anche in attuazione delle decisioni dell'Assemblea, gli indirizzi generali dell'azione associativa e su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
- 2) deliberare, ove lo ritenga opportuno, la convocazione dell'Assemblea delle Associazioni territoriali aderenti;
- 3) stabilire, nell'anno di scadenza delle cariche sociali, la data della riunione dell'Assemblea delle Associazioni territoriali aderenti che deve procedere all'elezione delle cariche sociali di cui all'art.17, lett.f);
- 4) richiedere, per problemi specifici, la trattazione da parte degli organi competenti dell'Associazione e l'assunzione delle iniziative conseguenti;
- 5) predisporre entro il 15 maggio di ogni anno e presentare all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo accompagnato dalla relazione di cui all'art 61, quarto comma;
- 6) proporre all'Assemblea la misura e le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi e delle quote di cui agli artt.8 e 9, nonché le ulteriori determinazioni di cui al quarto comma dello stesso art.9;
- 7) proporre all'Assemblea i criteri per l'individuazione delle speciali categorie imprenditoriali di cui all'art.8, secondo comma, lett.b), nonché per la determinazione della misura e delle modalità di calcolo e riscossione del contributo associativo annuo da esse dovuto;
- 8) proporre all'Assemblea, sentito il Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi, criteri e modalità di finanziamento degli Organismi associativi regionali, di cui all'art.17, lett.e);
- 9) formulare proposte all'Assemblea in ordine alle deliberazioni di cui all'art.17, lett.g);
- 10) nominare la Commissione di designazione, di cui all'art.28;
- 11) deliberare sulle domande di ammissione all'ANCE e sull'esclusione di Associazioni territoriali aderenti e proporre all'Assemblea l'accoglimento delle domande di cui all'art.11, secondo comma;
- 12) assumere in via di urgenza e su proposta del Comitato di Presidenza le deliberazioni di cui all'art.11, terzo comma;

- 13) stabilire, anche in conformità alle linee di massima fissate dall'Assemblea ai sensi dell'art.17, lett.a), le direttive generali dell'attività degli Organismi associativi regionali sui problemi che possano interessare l'intera categoria e controllare la conformità ad esse dell'azione di detti Organismi;
- 14) proporre modifiche dello statuto sociale e l'eventuale scioglimento dell'Associazione ed esprimere pareri in merito ad analoghe proposte da parte di Associazioni territoriali aderenti, a norma degli artt.19, 62 e 63;
- 15) deliberare, ogni qual volta lo ritenga opportuno, la consultazione per referendum delle Associazioni territoriali aderenti, determinando le relative modalità di attuazione e nominando contestualmente gli scrutatori previsti dal regolamento per il referendum diretto all'approvazione di proposte di modifica dello statuto;
- 16) procedere alla definizione delle norme di adeguamento degli statuti o regolamenti delle Associazioni territoriali aderenti ai sensi della seconda Norma Transitoria;
- 17) approvare i piani per le azioni dell'Associazione, predisposti dal Comitato di Presidenza ai sensi dell'art.25, punto 1).

Art.22 **Convocazione**

La Giunta è convocata, anche fuori della sede sociale, di norma ogni tre mesi ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti la Giunta stessa.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o a mezzo telefax o per posta elettronica, spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o per posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

Art.23
Riunioni e deliberazioni – Verbali

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide quando vi partecipino almeno un terzo dei componenti la Giunta stessa.

Funge da Segretario il Direttore Generale dell'ANCE o un Funzionario dell'Associazione da lui delegato.

Ciascun componente la Giunta ha diritto ad un voto.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente, salvo che almeno dieci componenti la Giunta presenti alla riunione richiedano che la votazione sia fatta per scrutinio segreto.

Le decisioni della Giunta sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Giunta stessa presenti alla riunione.

La decisione della Giunta in ordine all'argomento di cui all'art.21, secondo comma, punto 2) e` assunta con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti la Giunta stessa.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; nelle votazioni per scrutinio segreto, la votazione è ritenuta nulla e viene ripetuta.

Le decisioni della Giunta sono raccolte in verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Giunta stessa.

Copia del verbale e` inviata, a cura della Segreteria, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni successivi alla riunione, ai componenti la Giunta.

È in facoltà del Presidente di disporre che siano stralciate dal testo dei verbali, inviati ai componenti la Giunta stessa, le decisioni delle quali non ritenga opportuna la divulgazione.

SEZIONE III

COMITATO DI PRESIDENZA

Art.24 **Composizione**

Fanno parte del Comitato di Presidenza, oltre ai componenti l'Esecutivo:

- il Tesoriere
- un ulteriore rappresentante nominato dal Comitato Grandi Infrastrutture Strategiche
- il Presidente del Comitato lavori all'estero
- un ulteriore componente nominato dal Comitato medesimo
- il Presidente della Consulta delle Specializzazioni
- un ulteriore componente nominato dalla Consulta medesima
- tre ulteriori componenti nominati dal Consiglio delle Regioni
- il Presidente del Comitato per i problemi del Mezzogiorno e delle Isole
- il Presidente del Comitato nazionale giovani imprenditori edili
- un ulteriore componente nominato dal Comitato medesimo
- il Presidente del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi
- 48 componenti eletti dall'Assemblea di cui sei proposti dal Presidente
- i past president dell'ANCE.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipano, con voto consultivo, il Presidente dei Garanti Contabili ed i due Garanti effettivi, quando all'ordine del giorno siano posti argomenti di competenza del Collegio dei Garanti Contabili medesimo.

Ove nel corso del triennio di durata delle cariche sociali, un componente il Comitato di Presidenza cessi dalla carica o perda i requisiti per i quali è stato eletto, viene sostituito dall'istanza che lo aveva nominato.

Il componente subentrato resta in carica sino alla scadenza del Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza dura in carica tre anni e cessa con l'insediamento del nuovo Comitato di Presidenza.

Art.25 **Attribuzioni**

Il Comitato di Presidenza è l'organo cui spetta stabilire l'azione dell'ANCE ed esercitare la capacità propositiva nei confronti degli altri organi deliberanti.

È competenza del Comitato di Presidenza:

- 1) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta, stabilire l'azione dell'ANCE e predisporre i piani per l'azione associativa da sottoporre all'approvazione della Giunta;
- 2) deliberare o esprimere pareri su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione;
- 3) predisporre le dichiarazioni previste dalla normativa tributaria in vigore;
- 4) determinare le condizioni e le modalità per l'iscrizione delle imprese della categoria al settore nazionale lavori all'estero, a norma dell'art.47, e fissare la misura dei contributi annuali dovuti dagli iscritti;
- 5) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale dell'Associazione e decidere in merito alla risoluzione del relativo rapporto di lavoro. Al Direttore Generale il Comitato di Presidenza può attribuire, su proposta del Presidente, la qualifica di Delegato della Presidenza;
- 6) definire, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale, l'articolazione della struttura operativa dell'Associazione, i relativi livelli di responsabilità dirigenziale e le procedure di nomina, tenuto conto dei settori di attività dell'Associazione stessa;
- 7) formulare le direttive per il trattamento del Personale ed approvare i relativi regolamenti;
- 8) deliberare l'adesione dell'ANCE ad Associazioni, Organizzazioni ed Enti nazionali ed internazionali;
- 9) provvedere per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione;
- 10) ratificare i provvedimenti adottati in via di urgenza dal Presidente, ai sensi dell'art.28, penultimo comma;
- 11) deliberare, ove occorra, l'istituzione di delegazioni o uffici staccati dell'Associazione;
- 12) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione, ai sensi dell'art.36;

- 13)deliberare la sospensione e/o richiedere la modifica, su proposta del Consiglio delle Regioni o di propria iniziativa, sentito l'Organismo regionale interessato, di quelle azioni degli Organismi associativi regionali che possano risultare in contrasto con le direttive generali di cui all'art.17, lett.a) ed all'art.21, punto 13) o comunque pregiudizievoli di interesse della categoria;
- 14)proporre alla Giunta le deliberazioni di cui all'art.11), terzo comma;
- 15)nominare o designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Comitati, Commissioni ed in genere ovunque si renda necessaria od opportuna la rappresentanza dell'Associazione o della categoria;
- 16)esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione;
- 17)deliberare l'inquadramento delle imprese nelle Associazioni nazionali di settore, ai sensi dell'art.48 quinto comma.
- 18)nominare i cinque componenti del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi, di cui all'art.56, designando tra essi il Presidente del Comitato stesso;
- 19)assumere, su proposta del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi, le deliberazioni di carattere generale attuative degli obblighi previsti per le Associazioni territoriali aderenti dall'art.8 ed adottare, ai sensi degli artt.10 e 56, gli eventuali provvedimenti a carico delle Associazioni territoriali;
- 20)stabilire con apposito regolamento, ad inizio di ogni triennio di durata delle cariche sociali, l'eventuale istituzione di Comitati e Commissioni di studio, determinandone i compiti, la composizione, le procedure di formazione ed il loro coordinamento con le Commissioni referenti;
- 21)definire le norme per l'attuazione del logo ANCE nella denominazione delle Associazioni territoriali aderenti;
- 22)proporre alla Assemblea i criteri per la definizione di un codice etico della Associazione;
- 23)deliberare per l'ammissione dei Soci aggregati di cui all'art.12, stabilendo condizioni e modalità del particolare rapporto di adesione;
- 24)approvare i regolamenti proposti dalle Associazioni nazionali di settore, ai sensi dell'art.50, primo comma;
- 25)stabilire mediante regolamento le norme di formazione e funzionamento del Comitato nazionale giovani imprenditori edili, ai sensi dell'art.55;

26) approvare le norme di costituzione e di organizzazione degli Organismi associativi regionali, ai sensi dell'art.40 quarto e sesto comma.

Per le delibere sui problemi rientranti nei settori di competenza delle Commissioni referenti, il Comitato di Presidenza richiede il parere della Commissione referente competente per materia.

Art.26 **Convocazione**

Il Comitato di Presidenza è convocato, anche fuori della sede sociale, di norma almeno una volta al mese ed inoltre ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il Comitato di Presidenza stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o telefax o posta elettronica spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo telefax con preavviso di almeno tre giorni.

Art.27 **Riunioni e deliberazioni - Verbali**

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti il Comitato di Presidenza stesso.

Funge da Segretario il Direttore Generale dell'ANCE o un Funzionario dell'Associazione da lui delegato.

Ciascun componente il Comitato di Presidenza ha diritto ad un voto.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente, salvo che almeno dieci componenti il Comitato di Presidenza, presenti alla riunione, richiedano che la votazione sia fatta per scrutinio segreto.

Le decisioni del Comitato di Presidenza sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato di Presidenza stesso presenti alla riunione.

Le decisioni del Comitato di Presidenza sono raccolte in verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato di Presidenza stesso.

Copia del verbale è inviata, a cura della Segreteria, tempestivamente e comunque non oltre venti giorni successivi alla riunione, ai componenti il Comitato di Presidenza.

È facoltà del Presidente di disporre che siano stralciate dal testo dei verbali inviati ai componenti il Comitato di Presidenza stesso, le decisioni delle quali non ritenga opportuna la divulgazione.

SEZIONE IV

PRESIDENZA

Art.28

Presidente - Elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea.

A tal fine la Giunta nomina una Commissione di designazione di tre membri che abbiano i requisiti di cui all'art.34; questa, in base alla consultazione effettuata nell'ambito della categoria, sottopone una o più indicazioni all'Assemblea, che lo elegge ai sensi degli artt.16 e 17.

Il Presidente può essere eletto consecutivamente per non più di due volte.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica in seno all'Associazione ed è incompatibile con la carica di Presidente di Associazione territoriale aderente o comunque di organizzazioni industriali o di categoria, di ambito territoriale o regionale.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno dell'Associazione.

In particolare è competenza del Presidente :

- 1) convocare l'Assemblea, la Giunta, il Comitato di Presidenza, l'Esecutivo e la Consulta dei Presidenti, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- 2) nominare i sei componenti la Giunta di cui all'art.20;
- 3) proporre i sei componenti il Comitato di Presidenza di cui all'art.24;

- 4) attribuire agli otto Vice Presidenti elettivi le deleghe di responsabilità per ciascuna delle attività fondamentali dell'ANCE di cui all'art.29;
- 5) nominare, ai sensi e con le modalità di cui agli artt.45 e 47, i componenti le Commissioni referenti e il Comitato lavori all'estero;
- 6) curare che l'elezione e la nomina a cariche sociali o l'affidamento di particolari incarichi deliberate dai competenti organi dell'Associazione siano notificati ai soggetti prescelti ed ai componenti il Comitato di Presidenza;
- 7) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione a norma dell'art.60;
- 8) assumere e licenziare, su proposta del Direttore Generale, il Personale dirigente dell'Associazione e determinarne il trattamento economico;
- 9) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma dello statuto.

Il Presidente, su proposta del Vice Presidente competente per materia, può procedere, in ordine ai problemi dei singoli settori di attività dell'ANCE, alla consultazione diretta delle imprese operanti nei settori medesimi convocandole, per il tramite delle Associazioni territoriali, in apposite Assemblee.

Viene utilizzata a tali fini l'anagrafe delle imprese associate di cui all'art.5 del presente statuto.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente elettivo da lui designato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente elettivo più anziano di età.

Art.29 ***Vice Presidenti***

L'Assemblea elegge, su proposta del Presidente, otto Vice Presidenti.
La votazione avviene sul complesso degli otto candidati proposti.

A ciascuno dei Vice Presidenti elettivi il Presidente attribuisce, al momento della proposta alla Assemblea, una delega di responsabilità per le seguenti attività:

- relazioni industriali ed affari sociali
- rapporti interni
- opere pubbliche
- edilizia e territorio
- tecnologia e innovazione
- economico-fiscale tributario
- progetti strategici innovativi nell'ambito del partenariato pubblico-privato
- centro studi.

Per i primi sette settori di cui al terzo comma del presente articolo è istituita una Commissione referente di cui all'art.44. Per il Centro studi è istituito un Comitato scientifico di cui all'art.46. La Presidenza di ognuno dei predetti organi è affidata al Vice Presidente elettivo rispettivamente responsabile.

Sono Vice Presidenti di diritto dell'ANCE: il Presidente del Comitato Grandi Infrastrutture strategiche, il Presidente del Comitato lavori all'estero, il Presidente della Consulta delle specializzazioni, il Coordinatore del Consiglio delle regioni, il Presidente del Comitato nazionale giovani imprenditori edili.

I Vice Presidenti di diritto scadono con il venir meno della loro carica.

I Vice Presidenti elettivi scadono con il Presidente in carica all'atto della rispettiva nomina. Essi possono essere eletti consecutivamente per non più di due volte. In caso di impedimento di un Vice Presidente elettivo, si procede alla sua sostituzione per cooptazione da parte del Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente con scelta tra i componenti la Giunta.

Nel frattempo, tale carica può essere assunta ad interim dal Presidente dell'ANCE o affidata ad un Vice Presidente elettivo.

La carica di Vice Presidente elettivo non è cumulabile, di norma, con più di una carica di Presidente di Associazione territoriale aderente o comunque di Organizzazione industriale di categoria, di ambito territoriale o regionale.

Ai componenti il Comitato di Presidenza possono essere affidati dal Presidente specifici incarichi, anche in relazione a cariche ricoperte nell'ANCE.

Art.30 ***Esecutivo***

Il Presidente, gli otto Vice Presidenti elettivi, il Presidente del Comitato Grandi Infrastrutture strategiche che riveste la carica di Vice Presidente di diritto dell'ANCE, il Coordinatore del Consiglio delle Regioni compongono l'Esecutivo, con la funzione di coordinamento ed attuazione degli indirizzi e delle linee politiche decise dagli organi deliberanti.

L'Esecutivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quindici giorni.

Art.31 ***Delegato della Presidenza***

Al Delegato della Presidenza, eventualmente nominato ai sensi dell'art.25, punto 5), compete:

- 1) seguire l'attività delle Commissioni referenti, del Comitato scientifico del Centro studi e degli Organi consultivi allo scopo di promuoverne, ove necessario, il relativo reciproco coordinamento;
- 2) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- 3) partecipare alle periodiche riunioni convocate dal Presidente ai sensi dell'art.30;
- 4) partecipare, con diritto di voto consultivo, alle riunioni della Giunta e del Comitato di Presidenza;
- 5) assumere e licenziare il Personale non dirigente dell'Associazione;
- 6) esercitare altre eventuali competenze delegategli dal Presidente d'intesa con i Vice Presidenti.

SEZIONE V

COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

Art.32

Composizione e durata - Attribuzioni

Il Collegio dei Garanti Contabili e` composto da tre Garanti effettivi eletti dall'Assemblea che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio stesso.

L'Assemblea, inoltre, elegge due Garanti contabili supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica di membri effettivi del Collegio.

Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili sia nominata persona prescelta ai sensi del secondo comma dell'art.34, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne gli emolumenti.

Il Collegio dei Garanti Contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

Il Presidente del Collegio dei Garanti Contabili e i due Garanti effettivi partecipano, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea, della Giunta e, ai sensi dell'art.24, secondo comma, del Comitato di Presidenza.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti Contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

SEZIONE VI

I PROBIVIRI

Art.33

Composizione e durata - Attribuzioni

L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, 8 (otto) Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.10, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 5 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

SEZIONE VII

CARICHE SOCIALI

Art.34 ***Eleggibilità***

Possono essere eletti o nominati alle cariche sociali dell'ANCE e possono essere scelti a delegati all'Assemblea, i Presidenti delle Associazioni territoriali aderenti ed inoltre i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte alle Associazioni territoriali medesime ed in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse, purché muniti di procura generale "ad negotia".

Alla carica di Proboviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

Criteri conformi debbono essere previsti dagli statuti delle Associazioni territoriali aderenti e degli Organismi associativi regionali per i requisiti di eleggibilità alle rispettive cariche sociali.

Art.35 ***Durata***

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.

Per le cariche sociali di competenza dell'Assemblea, a norma dell'art.17, lett.f), il triennio decorre dal giorno della Assemblea che elegge le cariche medesime e scade il giorno della Assemblea che, nel terzo anno successivo, procede al rinnovo delle cariche stesse.

Art.36 ***Sospensione o decadenza***

Decadono dalle cariche sociali dell'Associazione coloro che perdono i requisiti di cui al primo comma dell'art.34 del presente statuto.

Decadono inoltre dalle cariche stesse coloro che non partecipino per quattro sedute consecutive alle riunioni dell'organo al quale appartengono.

Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire, per nomina o per elezione o di diritto, cariche sociali in organi dell'ANCE, e` adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi delle proprie imprese, ovvero di mancata iscrizione presso l'Associazione territoriale competente delle imprese di cui ha la titolarità` o il controllo di maggioranza, ovvero di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle imprese e/o delle cariche sociali.

La decadenza e` dichiarata dal Comitato di Presidenza e, a tal fine, il Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Comitato di Presidenza stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente statuto.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi, conferiti dall'ANCE, in organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche in seno all'ANCE.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE. La decadenza e` dichiarata dal Comitato di Presidenza.

Per le situazioni di cui al comma precedente, la decadenza dovrà essere stabilita, nei relativi statuti o regolamenti, anche per le cariche in seno alle Associazioni territoriali aderenti ed agli Organismi associativi regionali.

Contro le deliberazioni assunte dal Comitato di Presidenza a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Probiviri di cui all'art.33.

Art.37 **Gratuità**

Le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO IV

PRESIDENTE ONORARIO

Art.38

Nomina di un Presidente Onorario

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'ANCE.

TITOLO V

CONSULTA DEI PRESIDENTI

Art.39

Composizione e compiti

Per la consultazione in merito ai problemi del settore, il Presidente dell'ANCE, anche su richiesta di almeno venti Associazioni territoriali, convoca periodiche riunioni della Consulta dei Presidenti cui partecipano i Presidenti delle Associazioni territoriali aderenti, i Presidenti degli Organismi associativi regionali, la Giunta, la Consulta delle specializzazioni, il Presidente del Comitato grandi infrastrutture strategiche che riveste la carica di Vice Presidente di diritto dell'ANCE e i Presidenti delle Organizzazioni aggregate.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

La Consulta è presieduta dal Presidente dell'ANCE.

Partecipano alla Consulta anche i Direttori o Segretari delle Organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo.

La Consulta può essere aperta alla partecipazione di invitati e di esperti nelle materie poste all'ordine del giorno.

TITOLO VI

ORGANISMI ASSOCIATIVI REGIONALI

Art.40 **Costituzione**

L'ANCE promuove lo sviluppo ed il coordinamento dell'azione associativa a livello regionale per tutti i problemi di interesse comune della categoria.

A tal fine le Associazioni territoriali aderenti di una medesima regione o di più regioni finitime costituiscono, in via autonoma o nell'ambito delle Federazioni regionali degli industriali, l'Organismo associativo regionale che assume la rappresentanza della categoria nei confronti delle Autorità, Enti ed Amministrazioni regionali.

Nelle Regioni nelle quali è presente un'unica Associazione territoriale aderente all'ANCE, l'Associazione territoriale medesima assume anche la rappresentanza regionale della categoria a tutti gli effetti derivanti dal presente statuto e tale rappresentanza permane anche nel caso in cui l'Associazione territoriale aderisca ad un Organismo associativo interregionale.

Le norme di costituzione e di organizzazione degli Organismi regionali debbono essere conformi ai principi che ispirano il presente statuto ed agli indirizzi all'uopo fissati dal Comitato di Presidenza, che contestualmente fissa modalità e termini per detto adeguamento.

La costituzione degli Organismi regionali deve essere portata tempestivamente a conoscenza dell'ANCE, insieme con le norme adottate per l'organizzazione degli Organismi stessi.

Tali norme e le loro successive modifiche sono sottoposte all'approvazione del Comitato di Presidenza che ne valuta la conformità ai principi ed agli indirizzi di cui al precedente IV comma. Il Comitato di Presidenza deve deliberare entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ANCE delle modifiche predette, le quali diventano operanti a seguito dell'approvazione del Comitato di Presidenza o di mancata pronuncia entro il termine di cui sopra.

I Presidenti degli Organismi associativi regionali sono membri di diritto della Giunta e del Consiglio delle Regioni.

Art.41

Compiti e funzionamento

È competenza degli Organismi regionali:

- a) esaminare i problemi della categoria a livello regionale, assumere le decisioni che di volta in volta si rendano opportune ed intervenire presso Autorità Enti ed Amministrazioni regionali per la soluzione dei problemi stessi;
- b) svolgere funzioni di coordinamento tra le Associazioni territoriali che compongono l'Organismo regionale sulle materie individuate dalle Associazioni territoriali medesime o stabilite in via generale dall'ANCE;
- c) designare i rappresentanti della categoria in Organizzazioni, Enti ed Amministrazioni a livello regionale;
- d) promuovere ed effettuare studi e ricerche su materie di interesse della categoria;
- e) svolgere gli ulteriori compiti che potranno essere demandati dall'ANCE e compiere in genere tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere gli scopi sociali.

Gli Organismi regionali possono organizzare attività e servizi comuni nei confronti delle Associazioni territoriali che ne facciano richiesta e fornire assistenza alle imprese, per il tramite delle Associazioni territoriali di appartenenza che compongono l'Organismo regionale.

Gli Organismi regionali sono tenuti a conformare le proprie azioni alle direttive generali dell'Associazione nazionale.

Essi debbono dare tempestiva comunicazione all'ANCE degli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni dei loro organi direttivi. Il Presidente dell'ANCE ha facoltà di intervenire alle riunioni stesse.

Gli Organismi regionali debbono altresì trasmettere all'ANCE i verbali delle riunioni dei loro organi direttivi e dare notizia della loro attività e dei problemi insorti a livello regionale che rivestono aspetti di interesse generale della categoria o comunque di particolare importanza o di interesse di altre regioni.

A livello operativo, mediante riunioni periodiche, è assicurato un coordinamento tra la Direzione generale dell'ANCE e i Direttori regionali, con il coinvolgimento delle rispettive strutture funzionali.

Gli Organismi regionali sono tenuti, su delibera del Comitato di Presidenza dell'ANCE, ai sensi dell'art.25, punto 13), a sospendere o a modificare le proprie azioni che possano risultare in contrasto con le direttive generali dell'Associazione nazionale o comunque pregiudizievoli di interessi della categoria.

Qualora l'Organismo associativo regionale non ottemperi alle direttive del Comitato di Presidenza dell'ANCE, in ordine ad azioni da svolgere su provvedimenti della Regione pregiudizievoli per gli interessi della categoria, il Presidente dell'ANCE investe della questione il Comitato medesimo per i provvedimenti e le iniziative del caso.

Contro le deliberazioni del Comitato di Presidenza di cui al sesto comma del presente articolo ed entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte degli Organismi regionali interessati, questi possono tuttavia ricorrere alla Giunta dell'ANCE che decide in via definitiva, nel termine di venti giorni dal ricevimento del ricorso.

Agli Organismi regionali devono essere assicurate dall'ANCE e dalle Associazioni territoriali risorse finanziarie adeguate ai compiti ed alle funzioni che gli Organismi stessi sono chiamati a svolgere, ai sensi del presente articolo, sulla base anche di determinazioni ed indirizzi stabiliti dall'Assemblea dell'ANCE.

Il finanziamento proveniente dall'ANCE è erogato a condizione della effettiva operatività dell'Organismo regionale e della sua autonomia di gestione finanziaria rispetto alle Federazioni regionali degli industriali.

In relazione a quanto precede, la proposta all'Assemblea da parte della Giunta, ai sensi dell'art.21 punto 8), è formulata sentito il parere del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi.

TITOLO VII

CONSIGLIO DELLE REGIONI

Art.42 **Composizione**

Il Consiglio delle Regioni e` costituito dai Presidenti degli Organismi associativi regionali i quali, in caso di impedimento, possono delegare a sostituirli nella riunione del Consiglio un Vice Presidente dell'Organismo associativo regionale medesimo. Non è ammessa, peraltro, delega nelle funzioni di Coordinatore del Consiglio, ne` per la riunione convocata per l'elezione di tale carica.

Il coordinatore del Consiglio delle Regioni è Vice Presidente di diritto e componente dell'Esecutivo.

I componenti il Consiglio delle Regioni sono di diritto componenti della Giunta dell'ANCE.

Il Consiglio delle Regioni, nel corso della sua prima riunione elegge, di concerto con il Presidente dell'ANCE, un Coordinatore prescelto fra i suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore, le riunioni sono convocate e presiedute dal componente il Consiglio piu` anziano di eta`.

Il Coordinatore del Consiglio ha facoltà di invitare alle riunioni i Direttori degli Organismi associativi regionali.

I componenti il Consiglio delle Regioni hanno ciascuno diritto ad un voto.

Per quanto non previsto dal presente statuto in merito alla elezione del Coordinatore, all'ordinamento ed al funzionamento del Consiglio delle Regioni si fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni del regolamento di cui all'art.25, punto 20).

Art.43 ***Attribuzioni***

È competenza del Consiglio delle Regioni:

- a) esaminare i problemi della categoria di specifico interesse regionale e proporre soluzioni ai competenti organi dell'ANCE; a tal fine il Consiglio delle Regioni esamina in funzione consultiva i documenti elaborati dalle Commissioni referenti nei casi in cui riguardino materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ovvero atti normativi statali che comportino l'adozione di provvedimenti attuativi regionali;
- b) dare parere e formulare proposte, anche su richiesta del Presidente dell'ANCE, sulle iniziative che abbiano per fine la promozione ed il coordinamento dell'attività degli Organismi associativi regionali, nonché sulle determinazioni e gli indirizzi relativi ai criteri ed alle modalità di finanziamento degli Organismi associativi regionali medesimi, di cui all'art.41, terzultimo comma;
- c) esprimere pareri e proposte, anche in relazione alle attribuzioni riconosciute alla Giunta ed al Comitato di Presidenza, ai sensi rispettivamente dell'art.21, punto 13) e dell'art.25, punto 13) e punto 26), allo scopo di assicurare che l'attività degli Organismi associativi regionali non contrasti con le direttive generali dell'ANCE e non sia comunque pregiudizievole di interessi della categoria;
- d) nominare tre Presidenti di Organismi associativi regionali nel Comitato di Presidenza dell'ANCE;
- e) designare, individuandolo nel proprio ambito, un proprio rappresentante nel Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi.

TITOLO VIII

COMMISSIONI REFERENTI - CENTRO STUDI

Art.44 ***Elencazione***

Sono costituite in seno all'ANCE le seguenti sette Commissioni referenti:

- 1) Commissione referente per le relazioni industriali ed affari sociali;
- 2) Commissione referente per i rapporti interni;
- 3) Commissione referente per le opere pubbliche;
- 4) Commissione referente per l'edilizia e territorio;
- 5) Commissione referente tecnologia, innovazione e ambiente;
- 6) Commissione referente economico-fiscale tributario;
- 7) Commissione referente progetti strategici innovativi nell'ambito del partenariato pubblico-privato.

Art.45 ***Composizione – Competenze***

Ciascuna Commissione referente e` presieduta dal Vice Presidente elettivo al quale, ai sensi dell'art. 29, e` attribuita delega di responsabilita` per ciascun settore dell'attivita` dell'ANCE .

Le Commissioni referenti sono costituite da un massimo di trenta componenti nominati dal Presidente dell'ANCE, di concerto con il rispettivo Vice Presidente elettivo, tenendo conto di una adeguata rappresentativita` territoriale.

Ai fini della nomina dei componenti, le Associazioni aderenti e la Consulta delle specializzazioni, su richiesta dell'ANCE ed entro il termine da questa fissato, designano uno o pi` candidati eleggibili alle cariche sociali a norma dell'art.34 e idonei alla nomina.

Di tali designazioni il Presidente dell'Associazione potra` tenere conto nelle nomine di cui al secondo comma del presente articolo.

Ai fini della composizione delle Commissioni referenti e` possibile nominare quali esperti anche persone che non siano eleggibili alle cariche sociali.

Il Presidente dell'ANCE cui lo statuto affida il compito di formare le Commissioni referenti dovrà curare che i designati alle cariche rappresentino imprese associate effettivamente operative; con adeguate contribuzioni all'ANCE; qualificate sul piano imprenditoriale; effettivamente operanti nel settore di competenza della Commissione referente per la quale sono stati designati e che vi sia un' adeguata distribuzione territoriale dei componenti stessi.

Fanno parte di diritto delle Commissioni referenti dell'ANCE i responsabili degli Organismi associativi regionali preposti alle rispettive linee, come previsto dal regolamento degli Organismi associativi regionali.

Nel corso della prima riunione, ogni Commissione referente elegge, nel proprio ambito e su proposta del Presidente della Commissione medesima, uno o più Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

E' compito delle Commissioni referenti di elaborare proposte e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza nonché di formulare al Comitato di Presidenza i pareri di cui all'art.25, ultimo comma.

Le Commissioni referenti propongono, inoltre, al Comitato di Presidenza per la deliberazione di cui all'art. 25, punto 20) l'istituzione mediante regolamento di Comitati e Commissioni di studio per l'approfondimento di problemi esclusivamente specifici relativi ai settori di competenza delle Commissioni referenti stesse.

Le Commissioni referenti trasmettono al Consiglio delle Regioni in funzione consultiva i documenti elaborati nel rispettivo settore di competenza nei casi di cui all'art.43 lett.a).

La Commissione referente per le relazioni industriali ed affari sociali e' anche incaricata delle trattative contrattuali.

I predetti Comitati e Commissioni di studio sono organi consultivi della Commissione referente che ne ha proposto l'istituzione ed a questa fanno capo.

Il Presidente di ogni Commissione referente assumerà, nell'ambito dei poteri a lui conferiti, ai sensi dell'art.29, le iniziative operative conseguenti e curerà un collegamento diretto e costante tra la fase consultiva e quella decisionale dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto in merito alla procedura di formazione, all'ordinamento ed al funzionamento delle Commissioni referenti, si fa rinvio, in quanto compatibile, al regolamento previsto dall'art.25 punto 20).

Art.46 ***Centro studi***

Compito del Centro studi è di indicare alla Presidenza dell'Associazione i cambiamenti tendenziali del mercato delle costruzioni, il loro impatto sulle imprese e suggerire possibili politiche, finanziarie ed industriali che agevolino processi di riconversione, innovazione e riorganizzazione delle imprese di costruzione, capaci di affrontare tale cambiamento e finalizzati ad una più efficiente soddisfazione delle esigenze di mercato.

Il Centro studi si avvale di un Comitato scientifico nominato dal Presidente dell'ANCE su proposta del Vice Presidente dell'ANCE con delega per il Centro studi, che lo presiede.

Il Vice Presidente dell'ANCE con delega per il Centro studi presenta alla Giunta, almeno una volta all'anno, una relazione sull'attività ed i programmi del Centro stesso.

TITOLO IX

SETTORE NAZIONALE LAVORI ALL'ESTERO

Art.47

Comitato lavori all'estero - Composizione e compiti

Il settore nazionale lavori all'estero raggruppa le imprese della categoria aderenti alle Associazioni territoriali che svolgono o intendano svolgere attività imprenditoriali in campo internazionale.

Per il settore nazionale lavori all'estero è costituito un Comitato permanente. I componenti il Comitato sono nominati dal Presidente dell'ANCE, anche su designazione delle Associazioni territoriali, tra titolari o rappresentanti di imprese che svolgono attività imprenditoriali in campo internazionale.

Ai fini della composizione del Comitato, ogni Associazione territoriale aderente, nei tempi e nei modi indicati dall'ANCE, può designare all'ANCE medesima uno o più candidati eleggibili alle cariche stesse, a norma dell'art.34, primo comma, e idonei alla nomina. Le Associazioni territoriali aderenti hanno facoltà di effettuare le designazioni per il tramite dell'Organismo associativo regionale.

A ciascun rinnovo delle cariche sociali, il Comitato è riunito su convocazione del Presidente dell'Associazione, nei tempi e con le modalità stabilite dall'ANCE.

Nel corso della prima riunione il Comitato elegge, tra i propri componenti, e di concerto con il Presidente dell'ANCE, il Presidente nonché uno o due Vice Presidenti.

Il Presidente del Comitato è Vice Presidente di diritto dell'ANCE e componente del Comitato di Presidenza e della Giunta. Può essere invitato, ove occorra, a partecipare a riunioni dell'Esecutivo anche per l'esame di proposte del Comitato.

Per ciascun componente il Comitato permanente del settore nazionale lavori all'estero, il Presidente dell'ANCE, d'intesa con il Presidente del Comitato, potrà nominare un membro supplente designato dal componente medesimo.

A membro supplente potranno essere nominate anche persone diverse da quelle indicate all'art.34, primo comma.

Il membro supplente può partecipare alle riunioni del Comitato in sostituzione del rispettivo membro effettivo del quale, in tal caso, esercita tutte le attribuzioni.

Non è ammessa peraltro supplenza nelle funzioni di Presidente e di Vice Presidenti del Comitato, né per le riunioni convocate per l'elezione di tali cariche.

Le condizioni e le modalità per l'iscrizione delle imprese della categoria al settore nazionale lavori all'estero nonché l'istituzione e la misura di contributi annuali dovuti dagli iscritti, sono deliberate dal Comitato di Presidenza su proposta del Presidente dell'ANCE, sentito il Comitato lavori all'estero.

I contributi annuali, istituiti a norma del comma precedente, sono finalizzati al finanziamento di attività di specifico interesse del settore nazionale lavori all'estero.

E' competenza del Comitato di individuare e studiare i problemi particolari relativi all'attività estera delle imprese associate e curare i rapporti a livello internazionale dell'Associazione, formulando in merito segnalazioni e proposte al Presidente dell'ANCE per le opportune iniziative.

Il Comitato esprime altresì parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato può affidare a Gruppi di lavoro, formati da componenti il Comitato stesso, o da esperti da esso designati, l'incarico di approfondire problemi particolari relativi al settore e formulare in merito proposte al Comitato medesimo.

Per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato si applicano, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le norme dello statuto e del regolamento di cui all'art.25, punto 20).

TITOLO X

ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE

Art.48 ***Istituzione***

Con delibera dell'Assemblea dell'ANCE, su proposta dell'Assemblea delle imprese aderenti interessate, sono istituite Associazioni nazionali di settore, secondo criteri di affinità specialistica.

Per la formazione delle Associazioni nazionali di settore si considera specialistica l'impresa aderente che esegue, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto e dispone di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia.

Le imprese specialistiche così definite si distinguono quindi dalle imprese di costruzione di opere complete, intendendo per tali quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento, e comprendente le fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione.

L'istituzione delle Associazioni nazionali di settore all'interno dell'ANCE, non muta i caratteri del sistema ANCE consistenti in:

- a) unitarietà della rappresentanza degli organi dell'ANCE;
- b) accesso delle imprese al sistema ANCE per il tramite delle Associazioni territoriali aderenti;
- c) piena parità di diritti ed obblighi dell'impresa associata.

A regime, l'inquadramento delle imprese associate nelle diverse Associazioni nazionali di settore viene deliberato dal Comitato di Presidenza dell'ANCE previa proposta dell'Associazione nazionale di settore competente. Le imprese associate che svolgono più attività sono inquadrate nelle corrispondenti Associazioni nazionali di settore.

Per la composizione delle Associazioni nazionali di settore, sono istituite, nell'ambito dell'anagrafe delle imprese associate all'ANCE di cui all'art.5 ultimo comma, apposite anagrafi, per la formazione e l'aggiornamento delle quali le Associazioni territoriali sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'ANCE, tutti gli elementi relativi delle rispettive imprese associate.

Le Associazioni nazionali di settore possono aderire ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre Organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca l'ANCE anche in rappresentanza delle stesse Associazioni nazionali di settore.

Il Comitato di Presidenza stabilisce, tanto in linea generale quanto in casi specifici, le direttive per il coordinamento delle attività delle Associazioni nazionali di settore, nei cui confronti esso interviene, sentita la Consulta delle Specializzazioni di cui al successivo articolo 52, quando si tratti di problemi che interessano, anche indirettamente, più Associazioni nazionali di settore o che coinvolgono questioni di rilevanza generale.

Le Associazioni nazionali di settore si coordinano tra loro attraverso l'apposita Consulta di cui al successivo articolo 52.

Al fine di assicurare il raccordo operativo tra le previsioni statutarie di cui al presente Titolo X, con la presenza a livello locale delle imprese specialistiche, la Commissione referente per i rapporti interni metterà a punto le relative, necessarie disposizioni attuative.

Art. 49 ***Attribuzioni***

Alle Associazioni nazionali di settore sono riconosciuti:

- a) la tutela sul piano tecnico-economico e di immagine dei rispettivi settori per i problemi di loro specifico interesse;
- b) la capacità di deliberare, in aggiunta ai contributi ordinari valevoli per tutte le imprese inquadrato nel sistema ANCE, contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti alle rispettive Associazioni nazionali di settore, per la formazione di fondi specifici;
- c) poteri operativi espressamente limitati ai problemi specifici del settore e che non risultino in contrasto con lo statuto e con la politica generale e organizzativa dell'ANCE e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi dell'ANCE.

Data la rilevanza generale sono di competenza esclusiva dell'ANCE le materie relative ai Rapporti Interni ed alle Relazioni Industriali ed Affari Sociali.

Le Associazioni nazionali di settore che deliberano contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti al settore medesimo per sopperire a particolari esigenze comuni, debbono notificare le relative delibere all'ANCE ai fini della loro esposizione nel bilancio dell'ANCE stessa.

Eventuali contribuzioni, assegnate specificatamente da soggetti esterni, a determinati settori sono versate all'ANCE ed imputate alle Associazioni nazionali di settore interessate.

Le Associazioni nazionali di settore hanno autonomia gestionale operativa per i propri fondi: i loro rapporti in tale materia con l'ANCE sono regolati sulla base di specifiche convenzioni.

Le Associazioni nazionali di settore dovranno dare comunicazione di tali contribuzioni all'ANCE ai fini della loro esposizione nel bilancio dell'ANCE stessa.

Art.50 **Regolamenti**

Le Associazioni nazionali di settore operano sulla base di regolamenti deliberati dalle rispettive Assemblee dei soci e soggetti ad approvazione da parte del Comitato di Presidenza dell'ANCE, al quale devono anche essere sottoposte le eventuali modificazioni.

I regolamenti delle Associazioni nazionali di settore si improntano ai medesimi principi dello statuto dell'ANCE, anche per quanto riguarda l'accesso alle cariche.

I regolamenti delle Associazioni nazionali di settore debbono prevedere funzioni che siano in armonia con gli scopi istituzionali dell'ANCE con l'esclusione quindi, di norme, iniziative ed attività che siano in contrasto con lo statuto o con la politica generale ed organizzativa dell'ANCE.

I regolamenti delle Associazioni nazionali di settore devono prevedere altresì sistemi elettivi tali da dare adeguata rappresentanza alle imprese associate dei vari tipi e dimensioni.

L'elezione del Presidente di Associazione nazionale di settore viene effettuata con gli stessi criteri seguiti per l'elezione del Presidente dell'ANCE.

La durata delle cariche è stabilita in un triennio, con rieleggibilità per un ulteriore triennio.

Per il diritto di voto nelle Assemblee delle Associazioni nazionali di settore la materia è disciplinata dal rispettivo regolamento che, peraltro, pur con necessari adattamenti alla diversa situazione, deve attenersi ai criteri stabiliti dall'art.14 dello statuto dell'ANCE.

Art.51
Attività delle Associazioni nazionali di settore

Le Associazioni nazionali di settore operano attraverso propri organi articolati in maniera da corrispondere, di massima, agli organi dell'ANCE.

Gli organi delle Associazioni nazionali di settore hanno poteri operativi autonomi allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente il settore rappresentato e non risultino in contrasto con lo statuto e con la politica generale e organizzativa dell'ANCE e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi dell'ANCE.

I Presidenti delle Associazioni nazionali di settore si tengono sistematicamente in contatto con il Presidente dell'ANCE ai fini del necessario coordinamento per assicurare unicità di indirizzo alla attività dell'ANCE medesima.

Funge da Segretario di ciascuna Associazione nazionale di settore un Funzionario dell'ANCE delegato dal Direttore Generale dell'ANCE stessa. Questi partecipa all'Assemblea ed alle riunioni degli organi di ciascuna Associazione.

I Funzionari dell'ANCE delegati dalla segreteria delle Associazioni nazionali di settore informano i diversi uffici dell'ANCE sulle iniziative e sulle attività delle Associazioni nazionali di settore.

Art.52
Consulta delle specializzazioni
Composizione e attribuzioni

La Consulta delle specializzazioni è costituita dai Presidenti delle Associazioni nazionali di cui all'art.48 e dei Comitati nazionali costituiti per i seguenti settori di specializzazione:

- Fondazioni
- Edilizia Prefabbricata
- Calcestruzzo Preconfezionato
- Lavori Complementari all'Edilizia
- Linee Elettriche e Telefoniche
- Applicazioni Bitume e Derivati.

Il Comitato di Presidenza può deliberare la costituzione di Comitati nazionali per ulteriori settori di specializzazione nonché la loro partecipazione alla Consulta.

La Consulta è costituita a condizione che complessivamente siano in essa rappresentate almeno tre Associazioni nazionali o Comitati nazionali di settore.

Per la costituzione di ciascuna Associazione nazionale di settore è richiesto un numero di minimo di trenta componenti.

Per la costituzione di ciascun Comitato nazionale di settore è richiesto un numero minimo di quindici componenti.

La Consulta delle specializzazioni, nel corso della prima riunione, elegge tra i suoi componenti, di concerto con il Presidente dell'ANCE, un Presidente.

Il Presidente della Consulta è Vice Presidente di diritto dell'Associazione e membro di diritto del Comitato di Presidenza, della Giunta e della Consulta dei Presidenti. Partecipa, inoltre, con voto consultivo alle Assemblee dell'ANCE e può essere invitato, ove occorra, a partecipare a riunioni dell'Esecutivo anche per l'esame di proposte della Consulta.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni della Consulta sono convocate e presiedute dal componente la Consulta più anziano di età.

Il Presidente della Consulta ha facoltà di invitare alle riunioni i Segretari delle Associazioni nazionali di settore.

I componenti la Consulta hanno ciascuno diritto ad un voto.

Per quanto non previsto dal presente statuto in merito all'elezione del Presidente, all'ordinamento ed al funzionamento della Consulta si fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni del presente statuto.

La Consulta non sostituisce le Associazioni nazionali o i Comitati nazionali di specializzazione in essa rappresentate, ma ne coordina l'attività, armonizzando le diverse problematiche con matrici comuni delle imprese associate.

La Consulta elegge, inoltre, un altro proprio rappresentante nel Comitato di Presidenza dell'ANCE.

TITOLO XI

COMITATO GRANDI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Art.53

Composizione e compiti

I componenti del Comitato Grandi Infrastrutture Strategiche sono nominati dal Presidente dell'Associazione, tra titolari o rappresentanti di imprese eleggibili alle cariche sociali a norma dell'art.34, primo comma.

Sono inquadrare nel Comitato Grandi Infrastrutture Strategiche, intese come quelle di importo superiore a 120 milioni di euro, le imprese di costruzione caratterizzate da una notevole potenzialità tecnica e finanziaria quale può desumersi dall'attività annua esplicita e valutata sulla base di un parametro riferito al fatturato in lavori di 120 milioni di euro medio su base triennale, all'entità dei contributi associativi versati all'Ance nonché all'estensione pluriregionale e plurinazionale della loro attività.

Al Comitato di Presidenza dell'Ance è attribuito l'incarico di stabilire, su proposta del Comitato Grandi Infrastrutture Strategiche, i valori quantitativi dei parametri di cui al comma precedente.

Ai fini della composizione del Comitato, Ance individua, anche su segnalazione delle Associazioni territoriali, le imprese rientranti nei parametri di cui al comma II e chiede loro di indicare i propri rappresentanti nel Comitato stesso.

Spetta al Comitato Grandi Infrastrutture Strategiche individuare e studiare i problemi comuni al ramo di attività per il quale il Comitato stesso è stato istituito, formulando in merito segnalazioni e proposte al Presidente dell'Associazione per le opportune iniziative.

Il Comitato Grandi Infrastrutture Strategiche esprime altresì parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente dell'Associazione.

Nel corso della prima riunione il Comitato, di concerto con il Presidente dell'Ance, elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Presidente del Comitato è Vice Presidente di diritto dell'Ance con delega sulle Grandi Infrastrutture Strategiche e membro di diritto dell'Esecutivo, del Comitato di Presidenza, della Giunta e della Consulta dei Presidenti.

Il Comitato designa un ulteriore rappresentante nel Comitato di Presidenza e un ulteriore rappresentate nella Giunta nonché fino a 2 rappresentanti nelle Commissioni Referenti dell'Ance, nei Comitati e Commissioni delle stesse, individuandoli nel proprio ambito.

Il Presidente dell' Ance, sentito il Presidente del Comitato Grandi Infrastrutture Strategiche, propone al Comitato di Presidenza dell'ANCE le proprie candidature per la FIEC (European Construction Industry Federation) e EIC (European International Contractors).

Per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato si applicano, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le norme dello statuto e del regolamento di cui all'art.25 punto 20).

I componenti del Comitato s'impegnano ciascuno a pagare all'Ance una contribuzione annua prevista nella delibera contributiva.

Ulteriori contributi potranno essere deliberati dal Comitato per tutte le imprese iscritte o per gruppi di essi.

TITOLO XII

COMITATO PER I PROBLEMI DEL MEZZOGIORNO E DELLE ISOLE

Art.54

Comitato per i problemi del Mezzogiorno e delle Isole

Il Comitato è composto dai Presidenti degli Organismi associativi regionali dell'area geografica Sud, come individuata dal regolamento per la formazione della Giunta, nonché da ulteriori componenti in numero non superiore a quindici, nominati dal Presidente dell'ANCE tra i rappresentanti di imprese iscritte alle Associazioni territoriali aderenti dell'area geografica suddetta ed eleggibili alle cariche sociali a norma dell'art.34 dello statuto.

Per le nomine nel Comitato si terrà conto anche delle segnalazioni effettuate dalle Associazioni territoriali e dagli Organismi associativi regionali interessati.

Il Comitato nella sua prima riunione elegge, di concerto con il Presidente dell'ANCE, il Presidente prescelto fra i suoi componenti.

Il Presidente del Comitato è componente del Comitato di Presidenza e della Giunta. Può essere invitato, ove occorra, a partecipare alle riunioni dell'Esecutivo anche per l'esame di proposte del Comitato.

Spetta al Comitato di individuare e studiare problemi che riguardano lo sviluppo dell'industria delle costruzioni nel Mezzogiorno, formulando in merito segnalazioni e proposte al Presidente dell'Ance per le opportune iniziative.

Il Comitato esprime altresì parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente dell'Ance.

TITOLO XIII

COMITATO NAZIONALE GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Art.55 Costituzione

Nell'ambito dell'ANCE è costituito il Comitato nazionale giovani imprenditori edili.

Il Comitato di Presidenza dell'ANCE stabilisce mediante regolamento le norme di formazione e funzionamento del Comitato.

Il Presidente del Comitato è Vice Presidente di diritto e può essere invitato a partecipare, ove occorra, a riunioni dell'Esecutivo anche per l'esame di proposte del Comitato medesimo.

TITOLO XIV

COMITATO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Art.56 Nomina e attribuzioni

Il Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi è formato:

- a) da cinque componenti nominati, nell'ambito dei membri della Giunta e su proposta del Presidente, di concerto con il Vice Presidente per i rapporti interni, dal Comitato di Presidenza che designa tra essi il Presidente del Comitato stesso;
- b) da un componente nominato dal Consiglio delle Regioni.

Il Presidente del Comitato fa parte di diritto della Commissione referente per i rapporti interni.

Il Presidente dell'Associazione, su proposta del Presidente del Comitato, può chiamare a far parte del Comitato medesimo anche persone che non siano eleggibili alle cariche sociali, senza diritto di voto.

Il Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi ha il compito di verificare sistematicamente la regolarità degli adempimenti contributivi

previsti dal presente statuto, sulla base anche di periodiche relazioni predisposte dagli uffici dell'ANCE.

Ai fini delle predette verifiche, il Comitato individua gli strumenti operativi adeguati e sottopone alla Commissione referente per i rapporti interni l'adozione di deliberazioni aventi carattere generale, attuative degli obblighi previsti per le Associazioni territoriali aderenti dall'art.8 del presente statuto.

Alla stregua delle risultanze delle anzidette verifiche, il Comitato puo` procedere all'esame di singole situazioni territoriali, previo approfondimento con l'Associazione territoriale aderente interessata, per l'individuazione di comune intesa di modalita` e termini per la regolarizzazione degli obblighi contributivi.

Ove cio` non si realizzi, agli effetti dell'art.10 dello statuto, lo stesso Comitato formula proposte alla Commissione referente per i rapporti interni per eventuali provvedimenti da adottare con delibera del Comitato di Presidenza a carico dell'Associazione territoriale predetta o di rappresentanti di quest'ultima in seno all'ANCE.

Il Comitato attua i provvedimenti previsti dalle deliberazioni di carattere generale adottate in materia dalla Giunta e per i casi di accertata inadempienza contributiva di singole imprese, il Comitato, sentite le Associazioni territoriali interessate e acquisito il parere del Presidente, di concerto con il Vice Presidente delegato per i rapporti interni, decide per le azioni di cui all'ultimo comma dell'art.8.

Il Comitato inoltre segnala al Presidente, agli effetti dell'art.36 dello statuto, i nominativi degli eletti o nominati alle cariche sociali non in regola con il versamento dei contributi associativi.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente di norma ogni due mesi e sono valide quando vi partecipino almeno tre componenti il Comitato medesimo.

Ciascun componente il Comitato ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Comitato stesso.

Partecipa alle riunioni il Presidente della Commissione referente per i rapporti interni.

Funge da Segretario il Direttore Generale dell'ANCE od un Funzionario dell'Associazione da lui delegato.

Le decisioni del Comitato sono raccolte in verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato e conservato presso la Direzione Generale.

TITOLO XV DIREZIONE

Art.57 ***Direttore Generale***

Il Direttore Generale sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività`.

Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore Generale partecipa all'Assemblea ed a tutte le riunioni degli organi statutari dell'Associazione ed ha facoltà di intervenire alle riunioni di tutti gli organi consultivi dell'ANCE.

Il Direttore Generale può convocare e presiedere riunioni dei Direttori o Segretari delle Associazioni territoriali aderenti e/o degli Organismi associativi regionali per il migliore coordinamento dell'attività associativa e per l'esame degli aspetti di prevalente interesse organizzativo dell'attività stessa.

Al Direttore Generale può essere delegata dal Presidente la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso le banche che presso gli uffici dei conti correnti postali.

Egli propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del Personale dirigente degli uffici dell'Associazione ed assume e licenzia il Personale non dirigente. Presso la Direzione Generale sono conservati i verbali dell'Assemblea, della Giunta, del Comitato di Presidenza, del Collegio dei Garanti contabili e del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi.

TITOLO XVI

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Art.58 *Fondo comune*

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi di cui agli artt.8 e 47;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'ANCE e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

Durante la vita dell'ANCE non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art.59 *Tesoriere*

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea, è componente della Giunta e del Comitato di Presidenza e può essere invitato a partecipare a riunioni dell'Esecutivo.

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di cui agli artt.60 e 61.

In caso di prolungata assenza o impedimento o di cessazione dalla carica nel corso del triennio di cui all'art.35, le attribuzioni del Tesoriere sono conferite dalla Giunta ad uno dei suoi componenti fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stessi o in attesa che l'Assemblea alla prima riunione provveda all'elezione del nuovo Tesoriere.

Art.60
Amministrazione e gestione

Per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Comitato di Presidenza.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere.

Il Presidente può delegare per iscritto al Direttore Generale la sottoscrizione degli atti previsti nel precedente comma ed il Tesoriere può delegare per iscritto ad un componente il Comitato di Presidenza la sottoscrizione degli atti previsti nel terzo comma del presente articolo.

Art.61
Esercizio finanziario - Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuali sono predisposti dalla Giunta, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e sono quindi presentati dalla Giunta stessa all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dalla Giunta al Collegio dei Garanti contabili che ne redige relazione scritta.

Il bilancio preventivo è accompagnato, in Assemblea, da una relazione della Giunta, curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni del Collegio dei Garanti contabili e della Giunta, le Associazioni territoriali aderenti possono prendere visione, presso la sede dell'ANCE, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art.17, lett.b), alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

TITOLO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.62

Modificazioni statutarie

Le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti che ne fanno parte integrante possono essere proposte dalla Giunta o da un numero di Associazioni territoriali che complessivamente dispongano, all'atto della proposta, di almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni territoriali aderenti, a norma dell'art.14.

Le proposte di modificazione devono essere specificatamente indicate nell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria che dovrà in merito deliberare.

L'Assemblea è validamente costituita quando vi sia rappresentata la maggioranza dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni territoriali aderenti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Per particolari modifiche statutarie si fa rinvio al sesto comma dell'art.19.

Le modificazioni statutarie devono essere notificate alle Associazioni territoriali aderenti, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla loro deliberazione.

L'Associazione territoriale dissenziente può esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione all'ANCE per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione del recesso deve pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui l'Associazione territoriale recedente ha ricevuto la notificazione prevista dal precedente comma.

A tale recesso non si applicano le disposizioni di cui all'art.11, secondo e quarto comma. L'Associazione territoriale recedente è liberata dall'obbligo del pagamento del contributo associativo annuale di cui all'art.8, secondo comma, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del recesso.

Art.63 ***Scioglimento dell'Associazione***

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dalla Giunta o da un numero di Associazioni territoriali che complessivamente dispongano, all'atto della proposta, di almeno due quinti dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni territoriali aderenti, a norma dell'art.14.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni territoriali aderenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'ANCE nomina anche un Comitato di tre liquidatori.

Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art.64 ***Applicazione dell'art.39 della Costituzione***

La Giunta ha facoltà di apportare al presente statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie con urgenza per ottenere la registrazione dell'ANCE ai sensi delle leggi che saranno emanate in applicazione dell'art.39 della Costituzione della Repubblica Italiana.

NORME TRANSITORIE

- I. In fase di prima applicazione, la Giunta provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto alle determinazioni di cui all'art.7, secondo comma.

Esemplificatamente, rientrano tra le norme obbligatorie per gli statuti o regolamenti delle Associazioni territoriali aderenti quelle relative a: la individuazione delle imprese associabili; l'articolazione organizzativa in: organi esecutivi, deliberativi ed assembleari; criteri per la attribuzione dei voti in Assemblea e per l'elezione del Presidente; criteri per le deleghe in Assemblea per la elezione delle cariche sociali e per le modifiche dello statuto; adozione del logo ANCE.

- II. Fino all'entrata in vigore del presente Statuto i Presidenti delle Associazioni nazionali di settore AIF (Associazione imprese fondazioni, consolidamenti, indagine nel sottosuolo) ANICLE (Associazione nazionale imprese costruttrici Linee Elettriche) di cui all'art.48 e dei Comitati nazionali costituiti per i seguenti settori di specializzazione:

1. edilizia prefabbricata;
2. calcestruzzo preconfezionato;
3. complementari all'edilizia;
4. applicazioni bitume e derivati;

costituiscono la Consulta nazionale delle specializzazioni e ne nominano il Presidente.

- III. Con l'istituzione delle due vice presidenze elettive con delega Economico-fiscale tributario e Progetti strategici innovativi nell'ambito del Partenariato pubblico-privato, gli attuali gruppi di lavoro già costituiti per le due materie si trasformano contestualmente in Commissioni referenti.
- IV. La misura della contribuzione annuale di AGI ad ANCE di cui al punto 3) del Regolamento organizzativo per l'inquadramento dell'AGI in ANCE, resta fissata nella misura di Euro 23.241,00 per impresa.

V. Ai fini dell'immediata applicazione della nuova disciplina sui Probiviri di cui all'articolo 33, sono confermati come Probiviri effettivi tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea ANCE del 25 giugno 2009 e che hanno accettato di proseguire nella carica associativa.

Per garantire la piena conformità ai principi generali di Confindustria in materia di elezione degli organi associativi, la scadenza del mandato dei Probiviri è fissata a giugno 2013.

In deroga all'articolo 33 dello statuto di ANCE, il numero dei Probiviri per il periodo di cui al precedente comma è fissato a 7 (sette).

VI. VI. Le cariche sociali 2009-2012 sono prorogate al 2013.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GIUNTA (Art.17, PRIMO COMMA, LETT.F)

Per l'elezione da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'art.17, primo comma, lett. f), dei 26 componenti la Giunta, l'Assemblea applicherà i seguenti criteri in modo che sia rispettata una rappresentanza proporzionale per le tre seguenti distinte aree geografiche, convenzionalmente così definite: Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto); Centro (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio), Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

La tabella di ripartizione è predisposta dal Direttore Generale dell'ANCE con l'applicazione dei seguenti criteri.

Per la ripartizione fra le predette aree geografiche dei 26 componenti la Giunta, sono presi a base i voti attribuiti, all'atto della convocazione, alle Associazioni territoriali aderenti di ciascuna area territoriale per l'Assemblea che elegge le cariche stesse, tenuto conto dei resti risultanti per ciascuna delle predette aree geografiche convenzionali, in ordine decrescente.

Per l'elezione dei 26 componenti la Giunta, ciascun partecipante all'Assemblea con diritto di voto, potrà votare non più di cinque candidati, salvo che l'Assemblea decida criteri diversi

Le predette votazioni hanno luogo con le modalità indicate nell'art. 16, comma settimo. Risultano eletti, quali componenti la Giunta, i candidati che avranno ottenuto la maggioranza relativa dei voti nell'ambito dei seggi riservati a ciascuna delle tre aree geografiche convenzionali.

In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio qualora ciò sia necessario ai fini della determinazione della graduatoria.

Ove nel corso del triennio di durata delle cariche sociali uno dei predetti 26 componenti la Giunta cessi dalla carica o perda i requisiti per ricoprire cariche sociali, viene sostituito su indicazione dell'Associazione territoriale di appartenenza. Colui che subentra resta in carica sino alla scadenza della Giunta.

REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM
DIRETTO ALL'APPROVAZIONE DI PROPOSTE
DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ANCE
(Art.19, sesto comma, dello statuto)
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI
ADERENTI DELL'11 APRILE 1978 (*)

- 1) La Giunta può indire il referendum per sottoporre alle Associazioni territoriali aderenti proposte di modifica dello statuto, ai sensi del quarto comma dell'art.62, per casi particolari e che consentano, sulla base della relazione illustrativa e delle altre circostanze, un' agevole valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto attraverso risposte semplicemente affermative o negative, così come precisato al successivo art.3 del presente regolamento.
- 2) Hanno diritto a partecipare al referendum le Associazioni territoriali aderenti. Per la determinazione dei voti spettanti alle singole Associazioni territoriali, si fa riferimento ai voti attribuiti nell'Assemblea dell'ANCE medesima immediatamente precedente.
- 3) Il referendum è effettuato mediante invio di schede contrassegnate dall'ANCE e sulle quali siano trascritti il testo delle disposizioni da modificare e quello delle modifiche proposte.

Le schede sono spedite alle Associazioni territoriali per raccomandata e sono accompagnate dalla relazione di cui all'art.1 del presente regolamento, illustrativa delle modifiche proposte.

Le Associazioni territoriali esprimono il loro voto apponendo sulle schede risposta affermativa o negativa alle proposte di modifica.

- 4) Il referendum è revocato e non si dà seguito agli ulteriori adempimenti, qualora da parte di un numero di Associazioni territoriali che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni territoriali aderenti sia richiesta, per le modifiche statutarie proposte, la deliberazione in Assemblea straordinaria a norma dell'art.62. A tal fine, sull'esterno della busta chiusa, sarà specificata la domanda di assenso o di dissenso circa l'effettuazione del referendum.

- 5) Il referendum avviene a scrutinio segreto e, a tal fine, i voti spettanti a ciascuna Associazione territoriale sono opportunamente frazionati su più schede, rappresentative delle unità, cinque, decine e cinquante di voti.

Le schede debbono essere ritornate in apposita busta chiusa recante il timbro dell'Associazione e la sottoscrizione del suo legale rappresentante; tale busta va a sua volta inclusa in quella postale, da spedire per raccomandata.

- 6) Nella lettera con cui vengono inviate le schede alle Associazioni territoriali è stabilito, con intervallo non inferiore a trenta giorni, il giorno, l'ora ed il luogo in cui si procederà allo scrutinio mediante apertura delle buste e spoglio delle schede.

Le schede che pervengano successivamente sono considerate nulle. Prima di procedere allo spoglio, le buste vengono separate dalle schede e conservate a parte.

- 7) Gli scrutini sono fatti e verbalizzati, in presenza di un notaio, da due scrutatori nominati nell'ambito della Giunta.

Alle relative operazioni possono assistere rappresentanti delle Associazioni territoriali votanti, delegati dai rispettivi Presidenti.

() e confermato dalle successive Assemblee straordinarie.*

REGOLAMENTO ORGANISMI ASSOCIATIVI REGIONALI

Gli statuti degli Organismi associativi regionali debbono prevedere che:

- a) le deliberazioni dell' Assemblea degli Organismi associativi regionali sono assunte con il voto favorevole di almeno due Associazioni territoriali che ne fanno parte;
- b) il Presidente è affiancato dai responsabili preposti alle linee: Relazioni industriali e Affari Sociali, Rapporti interni, Opere pubbliche, Edilizia e territorio, Tecnologia e Innovazione, Economico-fiscale tributario, Progetti strategici innovativi nell'ambito del partenariato pubblico-privato, eletti su proposta del Presidente. È in facoltà dell'Organismo associativo regionale di prevedere ulteriori incarichi di vertice.

luglio 2015